REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo referendario (relatore)
Sabrina Facciorusso	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23971 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1) **NICOLA ERRANTE** (RRNNCL64H23D086Q), nato a Cosenza (CS) il 23 giugno 1964 e residente in Castrolibero (CS) alla via G. Matteotti n. 5;
2) **GIOVANNI GIANNINI** (GNNGNN48P11D086F), nato a Cosenza (CS) l'11 settembre 1948 e residente in Marano Marchesano (CS) alla via Morroni n. 46;
3) **NICOLA BUONCRISTIANO** (BNCNCL50B27D423W), nato a Erice (TP) il 27 febbraio 1950 e residente in Cosenza (CS) alla via Cosmai n. 58;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Spataro, del Foro di Cosenza presso il cui studio in Cosenza (CS), alla piazza Europa n. 9, nonché presso il suo indirizzo digitale

pec, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce a ciascuna memoria costitutiva;

4) **ANTONIO CAPRISTO** (CPRNTN59M06D184N) nato a Crosia (CS) il 6 agosto 1959 e residente in Corigliano-Rossano (CS), al Viale S. Angelo s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, presso il suo studio in Roma (RM) alla via Alberico II, n. 33, nonché presso il suo indirizzo digitale pec, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

Nell'udienza camerale del 10.12.2024, udita la relazione del Giudice relatore, udito l'Avv. Manzi per delega dell'Avv. Spataro, nonché il Pubblico Ministero dott. Giovanni Di Pietro, i quali concludevano come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con **atto di citazione depositato in data 9 maggio 2024**, la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha esposto quanto segue: sulla base di segnalazione di danno erariale da parte della Guardia di Finanza, è stato avviato procedimento istruttorio in relazione all'esecuzione di un appalto riguardante l'installazione di impianti solari termini per la produzione di calore a bassa temperatura per l'acqua calda sanitaria con il fine di ridurre i consumi energetici da fonti tradizionali. Il progetto, denominato *Pentagon*, prevedeva la realizzazione di impianti solari presso n. 24 plessi ospedalieri ricompresi nelle aziende sanitarie di Cosenza, Crotone e Vibo

Valentia, con oneri per il 65% a carico del Ministero dell'Ambiente finanziatore e per il residuo 35% a carico dell'azienda aggiudicataria/esecutrice ed incaricata di gestire gli impianti, denominata ESCO (Energy Service Company), che si sarebbe remunerata grazie al risparmio energetico conseguito.

Il progetto è stato guidato dall'ASP di Cosenza designata quale soggetto capofila nell'interesse anche delle altre Aziende Sanitarie, con il supporto, giusta delibera del Commissario Straordinario dell'ASP di Cosenza n.2824 del 28.10.2011, del Consorzio Energas costituito dalle medesime Aziende Sanitarie allo scopo di fornire ausilio per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti istruttori, dopo la conclusione dei lavori sarebbero state riscontrate anomalie e disfunzioni tali da impedire sostanzialmente il funzionamento degli impianti, dei quali sarebbe stata rinvenuta anche la carenza dei titoli edilizi occorrenti.

Le verifiche della Guardia di Finanzia hanno altresì riscontrato, con sopralluoghi effettuati nel 2018 e nel 2021, che siffatti impianti risultavano in stato di abbandono e non funzionanti.

È stata anche contestata la mancata fornitura e posa in opera del sistema fisso di monitoraggio per la contabilizzazione energetica degli impianti in oggetto, così come la mancata comunicazione dei dati di risparmio energetico al Ministero.

La Procura ha ipotizzato un pregiudizio erariale a danno dell'ASP di Vibo Valentia addebitabile ai seguenti soggetti:

- **Ing. Antonio Capristo**, designato quale **RUP** della procedura;
- **Ing. Nicola Errante** quale **Direttore dei Lavori**;

i quali *avrebbero approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera nonostante quest'ultimo difettasse dei necessari titoli edilizi e non avrebbero operato al fine di assicurare la corretta esecuzione dei lavori nonché il perseguimento dei benefici connessi alla realizzazione dell'interesse pubblico;*

- **Ing. Nicola Buoncristiano** quale **referente tecnico del Consorzio Energas**;
- **Sig. Giovanni Giannini** quale **presidente pro tempore del** predetto **Consorzio**;

i quali *non avrebbero adempiuto correttamente ai compiti agli stessi assegnati dal momento che "avrebbero dovuto riscontrare la mancata fornitura e posa in opera dei dispositivi per il monitoraggio degli impianti ed hanno anche omesso di fornire la rendicontazione periodica del risparmio energetico". oltre, l'aver omesso la segnalazione del mancato funzionamento degli impianti e le "gravissime disfunzioni rilevate", sì da favorire gli inutili pagamenti all'appaltatrice da parte dell'ASP.*

Il **danno erariale per l'ASP di Vibo Valentia** è stato quantificato nella misura di **euro 570.156,86** per **risorse erogate all'aggiudicataria** esecutrice e manutentrice degli impianti.

Le quote di responsabilità a titolo di colpa grave sono state così calcolate dalla Procura.

- **Ing. Capristo**: dovrebbe rispondere per la quota maggioritaria pari ad **€. 250.000,00**;
- **Ing. Errante** per una quota pari ad **€. 150.000,00**;
- Il Presidente **Giannini** ed il responsabile tecnico **Buoncristiano** dovrebbero rispondere ciascuno per un importo pari ad **€. 85.078,43=**.

2. Con **memoria** depositata il 19 settembre 2024, si è costituito in giudizio il convenuto **Nicola Errante** chiedendo preliminarmente l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. prendendo atto del concorde parere della Pubblico Ministero citato in premessa, con dichiarazione di estinzione del procedimento nei confronti del convenuto e compensazione delle spese, quindi *"mediante il pagamento della somma di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento,00) euro…"*; mentre - ove il procedimento dovesse comunque proseguire: - a) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e comunque la prescrizione delle pretese e dei diritti azionati dalla Procura Regionale nei confronti dell'ing. Errante Nicola; - b) In via principale, respingere integralmente l'azione e le domande avanzate dalla Procura Regionale nei confronti dell'ing. Errante Nicola, siccome inammissibili, improponibili, infondate e non provate, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge; - c) nella denegata ipotesi di accoglimento

della pretesa erariale, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno secondo i termini di cui alla parte motiva, ovvero in quella misura che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia.

3. Sull'istanza di rito abbreviato, il P.M. ha reso parere favorevole il 4 luglio 2024, nei termini che seguono:

«*l'istante propone la definizione della procedura con il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio e ricompresa tra il 15 ed il 20 per cento della contestazione proposta dalla scrivente Procura; l'atto di citazione in giudizio stabiliva, a carico di Errante Nicola, una quota di risarcimento pari ad euro 150.000,00; ad avviso del pubblico ministero, in riferimento alla richiesta presentata, tenuto conto del contributo causale apportato dal richiedente e del considerevole danno economico prodotto, sussistono le condizioni per la definizione del giudizio con il rito abbreviato mediante il pagamento della somma di euro 37.500,00 euro, pari al* ***venticinque per cento della pretesa azionata in citazione***».

4. Con **decreto n. 224/2024 del 20 settembre 2024**, è stata fissata la Camera di consiglio del 15 ottobre 2024, ore 9,30, per decidere sulla istanza del convenuto.

5. Con **decreto n. 5/2024 del 16 ottobre 2024** il Collegio ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal convenuto determinando "*nella misura di* ***euro 37.500,00= (euro trentasettemilacinquecento/00)*** *la somma che il convenuto*

Nicola Errante *è tenuto a versare in favore dell'ASP di Vibo Valentia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale*" e rinviando all'udienza in camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 per la verifica dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma così determinata, ferma restando – in caso di inadempimento – la fissazione dell'udienza pubblica in pari data per la trattazione del giudizio nel merito, con rito ordinario.

6. Il decreto n. 5/2024 è stato comunicato alle parti a mezzo PEC presso il domicilio digitale eletto in data 16/10/2024.

7. In data 20.11.2024 l'ASP di Vibo Valentia ha comunicato (prot. N. 67660) l'avvenuto **incasso** - **in data 12/11/2024** con distinta ordinativa d'incasso n. 470/2024 della somma di €. 37.500,00=, allegando copia della distinta del pagamento eseguito dal convenuto Errante Nicola.

8. All'**udienza camerale del 10 dicembre 2024** il Giudice relatore ha dato atto dell'avvenuto pagamento, nei termini, della somma determinata nel decreto n. 5/2024. L'Avv. Manzi ha chiesto che sia dato atto del buon esito della procedura ed il Pubblico Ministero nulla ha aggiunto. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Alla luce della documentazione depositata e di quanto

sopra riferito, per il convenuto Nicola Errante risulta il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata nel decreto collegiale e sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare definito il giudizio, ai sensi dell'art.130 comma 7 c.g.c.

10. Alla definizione agevolata del processo segue la condanna alle spese di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 130 comma 8, art. 31 commi 1 e 5 e 199 comma 2 c.g.c., atteso che la natura stessa del procedimento, che comporta il pagamento di una somma a parziale ristoro del danno, "esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione", ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c. (ex plurimis, in tal senso, Sez. giur. Calabria, sent. n. 22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. Umbria, sent. n. 24/2019; Sez. giur. Calabria, sent. n. 204/2022).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale iscritto al n. 23971 del Registro di Segreteria dichiara definito il giudizio nei confronti di Errante Nicola, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Condanna Errante Nicola al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a

margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.

Il Magistrato relatore — Il Presidente

Dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Dott. Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 08/01/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23971 – rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.

	IMPORTO*
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE (*quota parte*)	
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 13,00
	€ 52,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA (*quota parte*)	
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 1,00
	€ 4,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE CAMERA DI CONSIGLIO	
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 4,00
	€ 4,00
ORIGINALE DECRETO N. 5/2024	
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 12,00
	€ 12,00
DIRITTI DI CANCELLERIA	€ 10,34
ORIGINALE SENTENZA	€ 12,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	€ 12,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	€ 3,45
TOTALE	**€ 139,79**

DICONSI EURO CENTOTRENTANOVE/79

importi parametrati alla percentuale di condanna a seguito di definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente